

IMU E TRIBUTI LOCALI

Notifica Imu 2015 con “tempi supplementari”

di Fabio Garrini



DIGITAL Master di specializzazione
IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE
Scopri di più >

La disciplina **Covid-19** ha impattato anche sui termini di **notifica degli atti impositivi**: malgrado la proroga contenuta nell'[articolo 157 D.L. 34/2020](#) non trovi applicazione per i **tributi locali**, deve considerarsi applicabile il **differimento di 85 giorni** previsto dall'[articolo 67 D.L. 18/2020](#).

Pertanto, a differenza da quanto affermato da una parte della dottrina, gli atti con i quali i Comuni contestano le **irregolarità Imu** relative all'annualità **2015** possono essere validamente notificati sino al prossimo **26 marzo 2021**.

La notifica dell'annualità 2015

L'[articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020](#) ha disposto, per il periodo compreso tra l'**8 marzo e il 31 maggio 2020**, la **sospensione dei termini** relativi alle **attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli **enti locali**.

Come chiarito dalla [risoluzione 6/DF/20](#), tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza** delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di **spostare in avanti il decorso dei suddetti termini** per la stessa durata della sospensione.

Il **Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)** ha apportato importanti modifiche inerenti in tema di **termini di notifica degli atti impositivi**: le previsioni contenute nell'**articolo 157** sono dirette a prorogarne i termini per la loro notificazione, operando di fatto una **“scissione” tra la data di emissione e quella di notifica degli atti stessi**.

Tale disposizione ha sancito che gli **atti di accertamento** per cui i **termini di decadenza** (calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) **scadono nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020** vengono **emessi entro il 31 dicembre** dell'anno 2020 e **notificati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021**.

L'intento è quello di **consentire una più equa e meno gravosa distribuzione nel tempo della notifica degli atti impositivi**, consentendo di fatto la loro **notificazione a tutto il 2021**; tale intento già era evidente dalla lettura della rubrica della norma *"proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali"*.

Nel **comma 7-bis** del richiamato [articolo 157](#) (introdotto in sede di conversione, ma in tale senso si interpretava anche in precedenza) è però stabilito che *"Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali"*; quindi, tale disposizione non trova applicazione per la notifica degli **accertamenti Imu**.

Questo però non significa che **si debbano considerare i termini ordinari di decadenza**.

Per il **richiamo operato dall'[articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020](#)** (tutt'oggi vigente) **all'[articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015](#)** (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali), lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la **sospensione di 85 giorni** dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), comporta un periodo **ulteriore pari a 85 giorni**, che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma (sul punto si veda anche la **posizione espressa dall'IfeL nel documento del 22 giugno 2020**).

In altri termini, **per tutte annualità accertabili nel 2020** (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini **non scadono al 31 dicembre** del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ai sensi dell'[articolo 1, comma 161, L. 296/2006](#), applicabile in forza del rinvio operato dall'[articolo 1, comma 776, L. 160/2019](#)), ma **85 giorni dopo**. Il periodo d'imposta 2015 (ovvero il periodo d'imposta 2014 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, ove dovuta) sarà quindi accettabile entro il **26 marzo 2021**.